

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3168-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 2005

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
col Ministro delle comunicazioni  
col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
e col Ministro per i beni e le attività culturali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2004

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale fase delle relazioni italo-libiche riflette i chiari miglioramenti registratisi nel rapporto fra i due Paesi negli anni scorsi. Recentemente si sono fondate le basi per un ulteriore rafforzamento qualitativo, anche sul piano della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

In occasione della visita del Presidente del Consiglio italiano a Tripoli, nell'ottobre 2002, le due Parti hanno ribadito l'importanza dello sviluppo della collaborazione bilaterale anche in campo culturale, prevedendo il rinnovo dell'Accordo culturale, con il contributo finanziario dei due Paesi, in sintonia con i programmi nei settori prioritari relativi ai corsi di specializzazione tecnica, agli studi superiori, agli scambi scientifici in campo medico, ingegneristico e al trasferimento di tecnologie.

In questo contesto, la proposta di un nuovo Accordo risponde a precise finalità: sostituire l'Accordo culturale firmato a Roma il 18 dicembre 1984, tra l'altro, sprovvisto di copertura finanziaria; adattare i contenuti dell'Accordo ai nuovi bisogni culturali, scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali; nel caso di aree come l'archeologia, nelle quali l'impegno italiano è consistente, considerare anche le possibili ricadute economiche nel settore del turismo culturale.

Alcuni degli aspetti qualificanti ed innovativi dell'Accordo concernono l'inserimento della promozione culturale, scientifica e tecnologica nella cornice non solo delle legislazioni nazionali, ma anche degli obblighi derivanti da Accordi internazionali sottoscritti da ciascuno dei due Paesi (articolo 1); la tutela giuridica delle attività svolte dalle rispet-

tive istituzioni culturali operanti nel territorio dell'altro Paese, e reciproca esenzione doganale per i materiali necessari al funzionamento delle stesse (articolo 3); la collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia (articolo 13), con indicazione delle aree prioritarie di cooperazione, nelle quali viene riconosciuto (articolo 11) il ruolo svolto dalla formazione professionale.

In via generale, appare innegabile l'importanza di confermare le consistenti aperture nei confronti della Libia anche nella prospettiva di un avvicinamento di Tripoli al dialogo avviato dalla Nato nel Mediterraneo. Si ricorda che il 17 novembre 2004 è partito per Tripoli il primo gruppo di italiani ex residenti che hanno ottenuto dalle autorità della Grande Giamahiria il visto d'ingresso per rivedere la terra nella quale sono nati e hanno vissuto e dalla quale furono allontanati nel settembre del 1970 a seguito dei noti provvedimenti adottati dal governo rivoluzionario. Quel passo, così come i frequenti incontri a livello bilaterale, si inserisce nel quadro di un consolidamento dei rapporti tra i due Paesi che corrisponde ad un graduale rilancio delle relazioni tra la Libia ed altri Paesi dell'Unione europea.

La Commissione ha modificato il provvedimento al fine di accogliere le indicazioni desumibili dal parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come modificato.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

1° marzo 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

9 marzo 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge,

preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo in merito alla compensazione degli effetti derivanti dalle agevolazioni fiscali riconosciute alle istituzioni culturali di cui all'articolo 3 e dall'esenzione doganale applicata al materiale didattico ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, dell'Accordo oggetto del provvedimento in esame;

nonché nel presupposto che gli oneri derivanti dalla raelizzazione dei corsi di formazione e specializzazione previsti dall'articolo 4, dall'istituzione dei dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori, previsti dall'articolo 8, lettera e), e dalla realizzazione dei corsi di specializzazione post-universitaria di cui all'articolo 13, ultimo comma, del medesimo Accordo siano ricompresi nelle clausole di copertura finanziaria recate dall'articolo 3 del disegno di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: «1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 361.525 per l'anno 2005 e di euro 377.920 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 361.525 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 377.920 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 361.525 **per l'anno 2005** e di euro 377.920 annui a decorrere **dall'anno 2006**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2005-2007**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2005**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*

